# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

**(N. 1352)**

# DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 marzo 1981*
(V. *Stampato n.* **2302**)

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(FORLANI)

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia**

(SARTI)

**col Ministro delle Finanze**

(REVIGLIO)

**e col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(DI GIESI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 13 marzo 1981*

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 11, concernente adeguamento di talune procedure ed agevolazioni in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 11, concernente adeguamento di talune procedure ed agevolazioni in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980, con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:*

Le parole « prorogato » e « proroga » di cui al nono comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono sostituite, rispettivamente, dalle parole « sospeso » e « sospensione ».

*All'articolo 2, al primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti capoversi:*

dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Fino alla data del 31 dicembre 1981, fermi restando gli obblighi di fatturazione e di registrazione, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle indicate al primo comma, effettuate nei confronti del commissario nominato ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e di enti pubblici che agiscono in nome e per conto del commissario »,

# DECRETO-LEGGE

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

*Decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 11, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 30 del 31 gennaio 1981.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adeguare talune procedure ed agevolazioni in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 30 gennaio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto:

### Art. 1.

I termini ricadenti nel periodo compreso tra il 30 dicembre 1980 ed il 30 aprile 1981, fissati o prorogati con il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 1980, n. 874, e con il decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 1980, n. 875, sono differiti di un mese.

Il settimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 1980, n. 874, è sostituito dal seguente:

« Il termine del 31 gennaio 1981, di cui ai precedenti commi primo, secondo e quarto, è ulteriormente differito al 30 giugno 1981 nei riguardi dei soli soggetti, che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni danneggiati ».

Le proroghe di cui al presente articolo non si applicano ai termini processuali.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Le parole « prorogato » e « proroga » di cui al nono comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono sostituite, rispettivamente, dalle parole « sospeso » e « sospensione ».

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 2.

All'articolo 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, sono apportate le seguenti modificazioni:

nel primo comma, dopo la lettera *g*), è aggiunta la seguente lettera:

*h*) prestazioni di servizi relativi ai trasporti di beni indicati nelle precedenti lettere effettuate nei confronti del commissario nominato ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996;

nel secondo comma dopo la parola « sportive » sono aggiunte le seguenti parole « nonchè di organi di stampa ».

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 7 dicembre 1980.

Art. 3.

All'ultimo comma dell'articolo 4-*ter* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, modificato con legge di conversione 22 dicembre 1980, n. 874, l'espressione « lavori in danno » è sostituita da « lavori d'ufficio ».

Sono inoltre aggiunti i seguenti commi:

« Locatore e locatario possono dichiarare al sindaco che non intendono provvedere direttamente alla esecuzione dei lavori di cui alla lettera *d*) del precedente articolo 3. In tali casi il sindaco provvede d'ufficio alla esecuzione dei lavori.

Nei casi di eccezionale urgenza o in speciali situazioni da individuarsi con ordinanze del commissario, il sindaco provvede alla esecuzione d'ufficio degli interventi di cui alla lettera *d*) del precedente articolo 3.

I contributi menzionati alle lettere *d*) ed *e*) del precedente articolo 3, sono incamerati dal sindaco a totale ristoro degli oneri sopportati per le esecuzioni di ufficio di cui ai precedenti commi ».

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

*Identico*:

*identico*;

*identico*;

dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Fino alla data del 31 dicembre 1981, fermi restando gli obblighi di fatturazione e di registrazione, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle indicate al primo comma, effettuate nei confronti del commissario nominato ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e di enti pubblici che agiscono in nome e per conto del commissario ».

*Identico.*

Art. 3.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1981.

PERTINI

FORLANI — SARTI — REVIGLIO — DI GIESI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

*Identico.*